Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 21 luglio 1941 - ANNO XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 maggio 1941-XIX, n. 649.

Approvazione del piano particolareggiato per la formazione di una piazza in corso Italia, antistante alla Basilica di San Celso in Milano, con variante al piano di massima.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, con la quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Milano, con le norme per la sua attuazione;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1663, convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118, recante modificazioni alla legge anzidetta;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1623, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 389, recante modificazioni alla legge originaria;

Vista la domanda 27 settembre 1940-XVIII, con la quale il podestà di Milano, in base alla propria deliberazione numero 116906-3066 del 20 novembre 1939-XVIII, ha chiesto che sia approvato il piano particolareggiato per la formazione di una piazza in corso Italia, antistante alla Basilica di San Celso, con variante al piano regolatore di massima della città di Milano;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni fu prodotto un ricorso da parte dei signori mons. prof. Pietro Rusconi, prof. arch. ing. Paolo Mezzanotte e gr. uff. Alfredo Castelli, abitanti in Milano nello stabile posto in corso Italia, ai numeri civici 37 e 50;

Considerato che la variante al piano di massima di Milano ed il relativo piano particolareggiato appaiono meritevoli di approvazione in quanto si viene a formare una piazzetta della larghezza di metri 34 e della profondità di metri 15, oltre l'attuale sede stradale, che non era prevista nel piano di massima;

Considerato pure, nei riguardi edilizi, che è prevista la formazione di un corpo semplice di fabbrica addossato al fabbricato esistente in corso Italia, in angolo con via Cosimo del Fante, in modo da mascherare la vista dell'attuale muro nudo, e che viene stabilito, secondo il parere della Regia soprintendenza ai monumenti, di limitare a metri 19 l'altezza dell'edificio che verrà eretto in fregio alla nuova piazzetta;

Che la realizzazione di questa variante è stata vivamente patrocinata dal Ministero dell'educazione nazionale, Direzione generale delle arti;

Che tale soluzione concorre a migliorare il traffico in quanto permetterà la posa di un secondo binario della linea tramviaria, che in quel punto non può, allo stato attuale, avere più di un binario, e sarà data la possibilità di sosta ai veicoli che, seguendo una vecchia tradizione locale, portano i cortei nuziali alla rituale visita della Basilica di San Celso;

Considerato, quanto al ricorso prodotto, che esso mira alle seguenti soluzioni:

a) arretramento del fronte stradale per una profondità di metri 23, anzichè di metri 15, per rendere più agevole la soluzione del problema del traffico col necessario raddoppio del binario tramviario dinanzi alla chiesa, e allargamento dell'imbocco di via San Luca;

b) tutela della visuale del complesso monumentale costituente il Santuario di San Celso, compresa la cupola, visuale che si avrebbe da via San Luca;

c) costruzione di un corpo doppio di fabbricato di metri 13,50 di larghezza, anzichè di soli metri 6, come previsto in progetto, sul lato nord della piazzetta, di scarsa appetibilità;

Considerato, in merito, che la soluzione proposta dai ricorrenti risulta più onerosa per il Comune, e che la soluzione proposta dal Comune, approvata dalla Regia soprintendenza ai monumenti, appare bene studiata e si riconosce preferibile a quella indicata dai ricorrenti. Infatti, nei riguardi del traffico, lungo il corso Italia, è indubbiamente conveniente che la maggiore dimensione della piazza risulti, come previsto dal Comune, parallela al corso stesso, non apparendo indispensabile una profondità maggiore di quella prevista;

Considerato, quanto all'altro punto dell'opposizione, circa il corpo di fabbrica prospiciente la nuova piazza, che deve riconoscersi ammissibile la larghezza proposta dal Comune (metri 6), salvo, all'atto esecutivo, portare tale larghezza anche fino a metri 7;

Che non può riconoscersi praticamente attuabile la larghezza di metri 13,50 indicata dai ricorrenti perchè trattasi di un corpo di fabbrica da costruire in corrispondenza di un confine di proprietà dove già esiste un fronte, nudo, del fabbricato in condominio corrispondente al numero civico 50 del corso Italia. Il nuovo corpo di fabbrica da costruirsi adiacente a questo fronte nudo potrà essere costituito, se previsto della larghezza da metri 6 a metri 7, da un corridoio poco illuminato e da una fila d'ambienti, illuminati, verso la piazza, mentre, se previsto, come vorrebbero i ricorrenti, di larghezza di metri 13,50, dovendo risultare del tipo doppio, dovrebbe avere una fila di ambienti, senza luce, verso il limitrofo fabbricato esistente, non essendo ammissibile costruire, nella larghezza di metri 13,50, un corridoio e una sola fila di ambienti verso la piazza;

Considerato, circa la visuale, che la larghezza proposta dal Comune appare sufficiente e si riconosce infondata la osservazione dei ricorrenti;

Che pertanto il ricorso dei signori mons. prof. Pietro Rusconi, prof. arch. ing. Paolo Mezzanotte e gr. uff. Alfredo Castelli non merita accoglimento e deve essere respinto;

Considerata l'opportunità che, all'atto esecutivo, potrà portarsi fino a metri 7 la larghezza del corpo di fabbrica prospiciente la nuova piazza;

Visto il voto n. 2569 del 16 novembre 1940-XIX del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinto il ricorso prodotto e con le osservazioni di cui alle premesse, è approvato, ai sensi e per gli effetti della citata legge 19 febbraio 1934-XII, n. 433, il piano particolareggiato per la formazione di una piazza in corso Italia, antistante alla Basilica di San Celso in Milano, con variante al piano di massima.

Detto piano particolareggiato e di variante, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:1000 ed in un elenco descrittivo dei beni da espropriare e soggetti a contributo, in data 26 aprile 1939-XVII ed a firma dell'ing. A. Bonicatti, sarà depositato all'Archivio di Stato.

E' assegnato al comune di Milano il termine di anni cinque dalla data di pubblicazione del presente decreto per compiere tanto le espropriazioni quanto i lavori occorrenti per la esecuzione del piano particolareggiato.

Tutte le costruzioni e ricostruzioni, eseguite sia dai privati che dal Comune o suoi concessionari, per l'attuazione del presente piano particolareggiato, saranno esenti per venticinque anni dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte, comunale e provinciale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 435, *foglio* 53. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 gennaio 1941-XIX, n. 650.

Autorizzazione alla Regia scuola tecnica industriale di Gemona del Friuli ad acquistare alcuni immobili.

N. 650. R. decreto 20 gennaio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia scuola tecnica industriale di Gemona del Friuli è autorizzata ad acquistare dalla Banca popolare cooperativa di Gemona e dai signori Elia Antonia Giovanna e Maria e Costantini Rinaldo un appezzamento di terreno e due fabbricati segnati rispettivamente nel mappale di Gemona ai nn. 145, 143 e 146, per la somma complessiva di L. 14.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1941-XIX

REGIO DECRETO 29 maggio 1941-XIX, n. 651.

Trasformazione della Cassa scolastica del Regio ginnasio di Recanati.

N. 651. R. decreto 29 maggio 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio ginnasio di Recanati viene trasformata in Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio della stessa città.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1941-XIX

REGIO DECRETO 14 giugno 1941-XIX, n. 652.

Autorizzazione alla Regia università di Padova ad accettare una donazione.

N. 652. R. decreto 14 giugno 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Padova viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal sig. prof. comm. dott. Alessandro Bertino con atto pubblico in data 10 dicembre 1940-XIX, di centocinquanta (150) mmg. di solfato di radium, da destinarsi alla Clinica ostetrico-ginecologica dell'Università medesima, allo scopo di potenziarne i mezzi di cura.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1941-XIX

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 luglio 1941-XIX.

Nomina del fascista Ricci Giorgio a consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della zootecnia e della pesca;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII, con il quale il fascista Macarini Carmignani Renato è stato nominato consigliere effettivo della predetta Corporazione in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Visto il proprio decreto 31 gennaio 1940-XVIII, con il quale il fascista Ricci Giorgio è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione predetta in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del fascista Ricci Giorgio a consigliere effettivo della suddetta Corporazione della zootecnia e della pesca quale rappresentante dei lavoratori del commercio, in sostituzione del fascista Macarini Carmignani Renato da trasferirsi alla Corporazione delle costruzioni edili;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Ricci Giorgio, cessa dalla carica di consigliere effettivo in rappresentanza dei lavoratori dell'industria della Corporazione della zootecnia e della pesca ed è nominato consigliere effettivo della Corporazione stessa, quale rappresentante dei lavoratori del commercio, in sostituzione del fascista Macarini Carmignani Renato che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 11 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2871)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 luglio 1941-XIX.

Nomina del fascista Sertoli Arnaldo a consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVIII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della zootecnia e della pesca;

Visto il proprio decreto 11 luglio 1941-XIX, con il quale il fascista Ricci Giorgio cessa dalla carica di consigliere effettivo in rappresentanza dei lavoratori dell'industria nella Corporazione della zootecnia e della pesca ed è stato no-

minato consigliere effettivo della Corporazione stessa in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Visto il proprio decreto 11 luglio 1941-XIX con il quale il fascista Sertoli Arnaldo cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Sertoli Arnaldo a consigliere effettivo della suddetta Corporazione della zootecnia e della pesca, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Ricci Giorgio;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni:

Decreta:

Il fascista Sertoli Arnaldo è nominato consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Ricci Giorgio.

Roma, addì 11 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2873)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 luglio 1941-XIX.

Nomina del fascista Macarini Carmignani Renato a consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione delle costruzioni edili;

Visto il proprio decreto 31 gennaio 1940-XVIII, con il quale il fascista Sertoli Arnaldo è stato nominato consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Visto il proprio decreto 11 luglio 1941 con il quale il fascista Macarini Carmignani Renato cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione della zootecnia e della pesca;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina del fascista Macarini Carmignani Renato a consigliere effettivo della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Sertoli Arnaldo da trasferirsi alla Corporazione della zootecnia e della pesca;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Macarini Carmignani Renato è nominato consigliere effettivo della Corporazione delle costruzioni edili, quale rappresentante dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del fascista Sertoli Arnaldo che pertanto cessa dalla carica di consigliere effettivo della Corporazione predetta.

Roma, addì 11 luglio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2872)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1941-XIX.

Disposizioni concernenti la macinazione dei quantitativi di grano, segale, orzo e granoturco trattenuti per consumo familiare da parte dei produttori o da chiunque posseduti a titolo di compensi in natura.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385;

Ritenuta la necessità di disciplinare e controllare la macinazione del grano, della segale, dell'orzo e del granoturco trattenuti per consumo familiare od aziendale da parte dei produttori, o posseduti da chiunque ne abbia ottenuto quantitativi come compenso in natura;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° agosto 1941-XIX, tutti i molini che lavorano per conto di consumatori diretti non potranno effettuare macinazioni di grano, segale, orzo e granoturco, se non previa presentazione, di apposita « scheda di macinazione ».

Detta scheda verrà rilasciata ai consumatori per ogni campagna di produzione, su richiesta, dai Comuni, i quali indicheranno sul frontespizio della scheda stessa i quantitativi complessivi di ciascuno dei cereali predetti, dei quali è stato autorizzato il trattenimento, distintamente per il consumo familiare e per gli usi zootecnici, nonchè per le semine e per la corresponsione di compensi in natura a prestatori d'opera.

Art. 2.

L'intestatario della scheda di macinazione è tenuto ad indicare su di essa, per ogni partita di grano, segale, orzo e granoturco che di volta in volta porti alla molitura, prima di iniziare i relativi trasporti, la data di consegna e la quantità che verrà consegnata al molino.

Ogni movimento dei cereali predetti è consentito soltanto se giustificato dalla predetta scheda.

Art. 3.

Per ogni partita di grano, segale, orzo e granoturco consegnata ai molini per la macinazione, il gestore del molino dovrà accertarsi che la quantità ricevuta corrisponda esattamente a quella segnata dal consumatore sulla scheda di macinazione e dovrà apporre la propria firma, a convalida dell'esattezza dei dati registrati.

E' vietata, pertanto, ogni macinazione di grano, segale, orzo e granoturco per conto di consumatori diretti, se non sia stata preventivamente controllata e confermata la rispondenza delle registrazioni delle relative schede di macinazione.

Art. 4.

I molini potranno eseguire la macinazione dei cereali predetti fino alla concorrenza dei quantitativi complessivi indicati dall'ufficio comunale, a termini del precedente art. 1, limitatamente a quelli occorrenti per il consumo familiare e per gli usi zootecnici.

Art. 5.

Le norme di cui ai precedenti articoli sono applicabili anche per le macinazioni richieste da chiunque possiede grano, segale, orzo e granoturco a titolo di compenso in natura.

Art. 6.

Ogni infrazione alle disposizioni del presente decreto è punibile ai sensi del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715, e del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1941-XIX, n. 385.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 luglio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(2844)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1941-XIX.

Disposizioni concernenti l'esercizio della caccia per l'annata venatoria 1941-42.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Sulle proposte dei Comitati compartimentali e sentito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Art. 1.

La caccia e l'uccellagione si aprono il 7 settembre 1941-XIX e si chiudono il 1° gennaio 1942-XX salvo quanto è disposto dai seguenti articoli.

Art. 2.

Nella zona delle Alpi la caccia e l'uccellagione si chiudono il 15 dicembre 1941-XX.

Art. 3.

Eccetto che nei Compartimenti IV (provincie di Trento, Bolzano e Belluno) e XVI (provincie di Palermo, Siracusa, Messina, Catania, Trapani, Caltanissetta, Agrigento, Enna e Ragusa) la caccia e l'uccellagione alla quaglia, alla tortora, ai passeracei, ai palmipedi e ai trampolieri è consentita a partire dal 10 agosto 1941-XIX, limitatamente alle località nelle quali l'esercizio venatorio medesimo non può costituire un pregiudizio per la selvaggina stanziale protetta.

I Comitati provinciali della caccia determineranno, nel modo che riterranno più indicato, le località nelle quali può essere attuato l'esercizio venatorio di cui al precedente comma, seguendo confini naturali e artificiali facilmente identificabili. I Comitati stessi disporranno l'opportuno servizio di vigilanza.

Art. 4.

La caccia al capriolo in terreno libero si chiude il 1° novembre 1941-XX; la caccia al cervo, al daino e al cinghiale si apre il 1° novembre 1941-XX e si chiude il 31 gennaio 1942-XX; la caccia al camoscio nel tratto che va dalla zona del Monte Rosa, Valli Anzasca, Orsola e minori al Lago Maggiore, in provincia di Novara, si chiude il 20 ottobre 1941-XIX; la caccia ai fagiani nelle riserve si chiude il 31 gennaio 1942-XX, e, durante questo ultimo mese, è limitata ai soli maschi.

Art. 5.

In Sardegna l'esercizio venatorio di cui al precedente art. 3 è limitato alla sola caccia alla tortora, con divieto di fare uso del cane. In detta Isola la caccia alla pernice, alla lepre e alla gallina prataiola si chiude il 4 novembre 1941-XX. La pernice sarda uccisa nell'Isola non può essere asportata che nel limite di 10 capi per ciascun cacciatore che si presenti agli uffici addetti con la licenza e col fucile.

Art. 6.

L'uso dei cani levrieri è consentito dal 1° ottobre 1941-XIX al 30 novembre 1941-XX. L'uso dei cani da seguito è consentito dal 7 settembre 1941-XIX al 1° gennaio 1942-XX, salvo per la caccia al cervo, al daino e al cinghiale per la quale l'uso di detti cani è consentito fino al 31 gennaio 1942-XX.

Art. 7.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 38 del testo unico, per l'annata venatoria 1941-42 rimangono vietate:

a) la caccia e la cattura della pernice rossa nelle provincie di Asti e Cuneo;

b) la caccia e la cattura del capriolo, dell'urogallo o gallo cedrone in Valtellina;

c) la caccia e la cattura dei maschi del cervo e del daino, in terreno libero, in Sardegna;

d) la caccia e la cattura del francolino di monte. Tale divieto non si applica nelle provincie di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia, Fiume e Pola;

e) la caccia e la cattura della garzetta bianca e dell'airone bianco.

Art. 8.

E' vietata la caccia e la cattura delle specie non appartenenti alla fauna locale e introdotte a scopo di acclimazione, limitatamente al periodo della acclimazione stessa, secondo l'elenco che ciascun Comitato provinciale della caccia compilerà in sede di manifesto.

Art. 9.

Eccetto che nella zona delle Alpi, è consentita la caccia al colombaccio, alla colombella, allo storno, al merlo, al tordo, al tordo sassello, alla cesena, alle allodole, ai passeri, al fringuello, al frosone, ai falchi, ai corvi, alle cornacchie, alla gazza e alla ghiandaia fino al 29 marzo 1942-XX e la caccia ai palmipedi e ai trampolieri (esclusi il germano reale e la folaga la cui caccia termina il 29 marzo) fino al 21 aprile 1942-XX. L'uccellagione, con reti a maglia larga non inferiore a 3 cm. di lato, al colombaccio, alla colombella, allo storno, ai palmipedi e ai trampolieri, esclusa la beccaccia, è consentita fino al 29 marzo predetto.

Sono approvate le restrizioni proposte dai Comitati provinciali della caccia in sede di calendario venatorio.

Art. 10.

Nelle provincie di Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno, Teramo, Pescara, Chieti (Comp. VIII), Campobasso (Comp. XIV), Foggia, Bari, Brindisi, Lecce, Taranto, Matera (Comp. IX), Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Salerno, Napoli (Comp. XV), Potenza (Comp. XIV), Littoria, Roma,

Viterbo (Comp. XIII), La Spezia, Genova, Savona, Imperia (Comp. X), Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Agrigento, Trapani (Comp. XVI) la caccia alla quaglia e alla tortora è consentita dal 15 aprile al 31 maggio 1942-XX, entro il limite di m. 1000 dall'orlo interno dell'arenile, escluse, peraltro, le località in stato di coltura e quelle ove, a giudizio dei Comitati provinciali della caccia, tale esercizio venatorio arrechi danno alla selvaggina stanziale protetta.

Nella penisola Salentina la zona nella quale è consentita la caccia alla quaglia e alla tortora è di m. 2000.

Nel compartimento della Sicilia il limite di m. 1000 parte dall'orlo interno degli agrumeti.

Art. 11.

Nelle provincie di Trento, Bolzano e Belluno (Comp. IV), Trieste, Gorizia, Udine, Pola, Fiume e Zara (Comp. VI) — esclusi i territori non compresi nella zona faunistica delle Alpi ai quali si applica la disposizione di cui all'art. 9 del presente decreto — ove ricorrano gli estremi previsti dall'ultimo comma dell'art. 43 del testo unico, il commissario ministeriale può consentire la caccia ai palmipedi e trampolieri fino al 29 marzo 1942-XX, limitatamente alle località nelle quali l'esercizio venatorio non riesca dannoso alla selvaggina stanziale protetta.

Roma, addì 16 luglio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(2847)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1941-XIX.
Disciplina della produzione e del consumo della carta.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO SEGRETARIO DEL PARTITO

E CON

IL MINISTRO PER LA CULTURA POPOLARE

Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1728, concernente la disciplina della distribuzione e dei consumi dei prodotti industriali in periodo di guerra, convertito in legge con modificazioni con la legge 20 marzo 1941-XIX, n. 384;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, contenente norme per il controllo della distribuzione dei generi di consumo;

Ritenuta la opportunità di disciplinare la produzione, la vendita ed il consumo della carta;

Decreta:

Art. 1.

Le fabbriche che producono carte e cartoni e pasta meccanica di legno, essiccati a vapore, dovranno rimanere ferme per un periodo di una settimana al mese, oltre alle domeniche. I turni di lavoro in atto alla data di pubblicazione del presente decreto non potranno essere aumentati.

I reparti per la prelavorazione delle materie prime e quelli di calandratura ed allestimento possono funzionare anche nei giorni in cui la produzione della carta e cartoni è sospesa.

Il Ministero delle corporazioni ha facoltà di variare il periodo di sospensione dell'attività di cui al precedente primo comma in relazione a nuove esigenze.

Le ditte esercenti la produzione di cui sopra dovranno comunicare all'Ispettorato corporativo, competente per territorio, e alle Associazioni sindacali interessate, non oltre la fine di ogni mese, la settimana nella quale intendono fermare la produzione nel mese successivo.

Sono escluse dal divieto di cui al primo comma del presente articolo le fabbriche di pasta legno, di carta e cartoni non essiccati a vapore.

Il Ministero delle corporazioni, sentito il parere delle Associazioni sindacali interessate, potrà concedere deroghe al divieto medesimo solamente per specifiche produzioni di determinati tipi di carta e cartoni interessanti la difesa della Nazione, nonchè per la produzione di carta da giornali.

Sono escluse dalla limitazione di cui ai precedenti comma le produzioni di carta e cartoni per le Amministrazioni dello Stato, cui provvede l'Istituto Poligrafico dello Stato per conto del Provveditorato generale dello Stato, comprese quelle occorrenti alle Ferrovie dello Stato, nonchè la produzione di carte valori.

Le fabbriche di carte e cartoni che hanno cessato la loro attività in data anteriore al 15 marzo 1941-XIX, non potranno riprendere la loro lavorazione, senza autorizzazione del Ministero delle corporazioni.

Art. 2.

La produzione ed il consumo delle seguenti carte, di cui alla tabella approvata con circolare P. 665 del 17 marzo 1940-XVIII, emanata dal Ministero delle corporazioni, sono vietate:

Carta da stampa finissima ed extra;
Carta da scrivere finissima ed extra;
Carta da registri extra;
Carta da lettere finissima ed extra;
Carta patinata extra;
Carta da affissi finissima, extra e per superaffissi;
Copertine finissime ed extra;
Carta pelle aglio finissima;
Carta pergamina finissima ed extra;
Carta pergamina argentea finissima ed extra;
Carta pergamina colorata finissima ed extra;
Carta velina monolucida finissima ed extra;
Cartoncino manilla finissimo ed extra;
Carta da involgere finissima ed extra;
Cartoni grigi finissimi ed extra;
Cartoni duplex fini;
Cartoni triplex fini;
Carta da lettere che non sia a foglio semplice di due facciate.

Sono escluse dal divieto di produzione e di consumo i seguenti tipi di carta e cartoni speciali e per usi tecnici ed industriali: carta per cavi, carta per isolanti, carta per filati di carta e per fiammiferi, carta per telai e per tubetti, carta supporto per smeriglio, carte e cartoni feltro lana, carta per amianto, carta filtro, carta pergamena per filatura, carta per sensibilizzare e carta per riproduzioni in genere, carta per disegno, carta per calchi e lucidi, carta per carte geografiche, carta per condensatori, carta per valori, carta da sigarette, carta carbone, carta per copialettere, carta da bachelizzare, carte speciali per usi chimici e farmaceutici, carta assorbente, carta per diagrammi, carta per cartucce, carta per avvolgere pellicole e lastre fotografiche, carta vegetale o impermeabile per burro e latticini, cartoncino per carte da gioco, riproduzioni d'arte e cartoline illustrate per esportazione, cartoncino per schedari e macchine contabili, cartoni duplex fini per fiammiferi e sigarette, cartoni per matrici, cartoni presspan e per isolanti elettrici,

cartoni per guarnizioni e per carrozzeria, cartoni per calzature, cartoni per valigeria e similpelle, cartoni per tessitura.

Entro 15 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto la produzione dei vari tipi di carta e cartoni elencati nel precedente primo comma sarà sospesa.

Le giacenze delle carte di cui è vietata la fabbricazione potranno essere vendute, se esistenti presso l'industria, non oltre tre mesi, se esistenti presso il commercio, non oltre quattro mesi, dalla entrata in vigore del presente decreto, eccezione fatta per le giacenze delle carte da lettere in doppio foglio che potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre 1941-XX.

Deroghe al divieto di produzione dei vari tipi di carta di cui al presente articolo potranno essere consentite, su richiesta della Confederazione fascista degli industriali, per far fronte a particolari esigenze della esportazione.

Il Ministero delle corporazioni potrà stabilire, con sua disposizione, divieto di produzione e di consumo di altri tipi di carta e cartoni in aggiunta a quelli sopra elencati.

Art. 3.

E' fatto divieto:

a) di avvolgere, nelle vendite al dettaglio, qualsiasi oggetto con più di un foglio di carta, eccezione fatta per i generi alimentari, per i quali è concesso l'impiego di non più di due fogli;

b) di avvolgere, nelle vendite al dettaglio, con carta di qualsiasi specie merci comunque confezionate in scatole, astucci, recipienti e simili, salvo il caso di avvolgimento di più oggetti già condizionati;

c) di confezionare articoli, accompagnandoli con più di un foglietto di istruzioni e pubblicità, che dovrà essere di dimensioni non superiori a quattro dmq., eccezione fatta per quanto riguarda le istruzioni di uso che accompagnano i macchinari ed altri strumenti tecnici;

d) di distribuire al pubblico manifestini e avvisi a mano;

e) di impiegare stampati pubblicitari di formato superiore a cmq. 150, i quali dovranno essere fabbricati con carta del peso massimo di 140 grammi per mq.;

f) di stampare e affiggere manifesti pubblicitari di superficie superiore a 75 dmq., anche se composti di parti diverse.

Le carte di cui alle lettere a), b) e c) non potranno essere di tipo fine.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nelle lettere c), e), f) è fatto divieto alle tipografie di stampare sia foglietti di istruzioni e pubblicità, sia stampati pubblicitari che abbiano dimensioni diverse da quelle prescritte.

Le disposizioni di cui alle lettere a), b), d) avranno applicazione immediata mentre le norme di cui alle lettere e) ed f) entreranno in vigore a partire da un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

Per la utilizzazione delle giacenze di stampati non rispondenti alle prescrizioni di cui alla lettera c) è assegnato alle aziende produttrici il termine del 31 dicembre 1941-XX.

Art. 4.

Per quanto concerne la stampa quotidiana e periodica si dispone quanto segue:

1) i giornali quotidiani potranno essere pubblicati in non più di sei pagine, salvo due giorni per settimana nei quali dovranno uscire a non più di quattro pagine. Le edizioni straordinarie, da autorizzarsi secondo le disposizioni vigenti, dovranno essere stampate in non più di quattro pagine;

2) è fatto divieto, dopo un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di stampare nuove riviste o pubblicazioni periodiche di qualsiasi specie.

E' fatto altresì divieto di stampare numeri unici e numeri straordinari delle riviste e dei periodici.

Il Ministro per la cultura popolare disporrà la sospensione di tutte quelle riviste e pubblicazioni periodiche che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà non necessarie in relazione alle attuali circostanze.

Le riviste e pubblicazioni periodiche esistenti dovranno mantenere il formato attuale e usciranno in un numero di pagine ridotto, rispetto alle edizioni ordinarie pubblicate in data immediatamente precedente a quella del presente decreto, come segue:

da pagine 32 a pagine 24;
da pagine 24 a pagine 18;
da pagine 16 a pagine 12;
da pagine 12 a pagine 8.

Le riviste con un numero di pagine superiore a 32 usciranno con un numero di pagine ridotto di un terzo;

3) è consentita la stampa delle riviste e pubblicazioni periodiche esistenti con un numero di pagine pari a quella della edizione ordinaria pubblicata in data immediatamente precedente all'entrata in vigore del presente decreto, purchè il numero complessivo dei fascicoli venga ridotto di un terzo rispetto al normale ragguagliato all'ultimo semestre dell'anno in corso.

Sono esclusi dalle limitazioni di cui ai precedenti comma gli stampati e le pubblicazioni delle Amministrazioni dello Stato già disciplinate da precedenti norme.

Il Ministro per la cultura popolare, di concerto con il Ministro per le corporazioni, ha facoltà di modificare con sue disposizioni il numero delle pagine dei quotidiani sia per le edizioni ordinarie che per quelle straordinarie e quello delle pagine dei periodici con particolare riguardo a quelle destinate ai mercati esteri.

Le limitazioni di cui al presente articolo entreranno in vigore dopo un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per tutte le pubblicazioni dipendenti dal Partito Nazionale Fascista il Ministro Segretario del Partito adotterà i provvedimenti che riterrà opportuni.

Art. 5.

A coloro che contravvengono alle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4 del presente decreto verranno applicate le disposizioni penali di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 764, e al R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1715.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1941-XIX

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro Segretario del Partito
SERENA

Il Ministro per la cultura popolare
PAVOLINI

(2881)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1941-XIX.

Determinazione dei prezzi medi di compenso dei titoli azionari a fine settembre 1940-XVIII, per l'applicazione dell'imposta sul plusvalore dei detti titoli, a norma del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 2, n. 11, del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647;

Decreta:

La media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940-XVIII, costituente il valore di riferimento ai fini dell'applicazione dell'imposta sul plusvalore dei titoli azionari delle società, a norma dell'art. 2, n. 1, lettere *a*) e *b*) del R. decreto-legge 15 luglio 1941-XIX, n. 647, è quella indicata, per ciascuna società, nel prospetto seguente:

SPECIE E DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ	SEDE	Media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940-XVIII (Lire)
I. — ACQUEDOTTI E GAS		
Acqua Marcia - Soc. dell'Acqua Pia Antica Marcia.	Roma	880
Acquedotto Napoli - Soc. An. Acquedotto di Napoli.	Napoli	748
Acquedotto Palermo - Soc. An. Acquedotto di Palermo.	Roma	490
Condotta Acque - Soc. An. per la Condotta di Acque Potabili.	Torino	436
Condotta d'Acqua - Soc. It. per Condotte d'Acqua.	Roma	292
De Ferrari-Galliera Acquedotto De Ferrari-Galliera.	Genova	470
Italgas - Soc. It. per il Gas di Illuminazione . .	Torino	14,40
Napolitana Gas - Compagnia Napolitana d'Illuminazione e scald. a gas.	Napoli	301
Nicolay - Compagnia dell'Acquedotto Nicolay .	Genova	938
II. — ALBERGHI		
Ciga - Compagnia dei Grandi Alberghi	Venezia	74
III. — ALIMENTARI		
Ampelea - Conservifici Ampelea S. A.	Trieste	280
Arrigoni - Prodotti Alimentari G. Arrigoni e C.	Trieste	223
Latte Condensato - Gianelli Maino: Latte Condensato Lombardo.	Milano	18
Florio - Soc. Vinicola Florio	Torino	43
Wührer - Birra Wührer	Brescia	8
Alta Italia - Molini Alta Italia	Genova	520
Baroni - Luigi Baroni Soc. An.	Milano	32
Biondi - Molini Antonio Biondi	Firenze	123
Certosa - Soc. di Macinazione Molini Certosa .	Milano	130
Pantanella - Molini e Pastificio Pantanella . .	Roma	136
Pastificio Ligure - Pastificio Ligure già Cassanello.	Genova	114
Semoleria - Semoleria Italiana	Genova	528
Distillati - Distillerie Italiane	Milano	237
Eridania - Eridania Zuccherifici Nazionali . .	Genova	789
Industria Zuccheri - Soc. It. per l'industria degli zuccheri.	Roma	762
Motta - Motta Panettoni S. A.	Milano	132
Romana Zucchero - Soc. Romana per la Fabbr. dello zucchero.	Roma	86
Sermide - Zuccherificio di Sermide	Genova	398
Venchi Unica - Soc. An. Prodotti Dolciari ed Affini.	Torino	69
Volano - Zuccherificio di Volano	Genova	254
IV. — ASSICURAZIONI		
Assicuratrice - L'Assicuratrice Italiana	Milano	605
Fondiaria Incendio - La Fondiaria Incendio Comp. Assic.	Firenze	596 priv. 584 ord.
Fondiaria Vita - La Fondiaria Vita. Comp. Ass.	Firenze	487
Generali - Assicurazioni Generali Trieste e Venezia.	Trieste	882
Infortuni - L'Anonima Infortuni Soc. An. . .	Milano	19,50
Riunione Adriatica - Riunione Adriatica di Sicurtà.	Trieste	A 1843 B 1813
V. — AUSILIARI DEL TRAFFICO		
Esportazione Agricola - Esportazione Agricola Italiana.	R. Emilia	60

SPECIE E DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ	SEDE	Media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940-XVIII (Lire)
VI. — CARTIERE		
Burgo - Cartiere Burgo	Verzuolo	447
Cartiera Italiana - Cartiera Italiana S. A.	Torino	150
Cartiere Meridionali - Cartiere Meridionali	Roma	60
Stabilimento Toscano - Stabilimento Ind. Tosc. Lav. Carta.	Firenze	78
VII. — CERAMICHE E VETRO		
Ceramica Ligure - Società Ceramica Ligure	Genova	186
Richard-Ginori - Soc. Ceramica Richard-Ginori.	Milano	780
VIII. — CHIMICHE		
Anict - Azienda Naz. Idrogenazione Combustibili.	Roma	109
Caffaro - Soc. Elettrica Elettrochimica del Caffaro.	Milano	412
Mira-Lanza - Mira Lanza S. A.	Mira	246
Montecatini - Montecatini Soc. Gen. per l'Industria Min. e Chim.	Milano	221
Ossigeno - Soc. It. Ossigeno e altri gas	Milano	460
Paramatti - Fabbrica vernici, colori e pennelli.	Torino	228
Pegna - Soc. An. Prodotti Chimici Cesare Pegna e Figli.	Firenze	8
Rumianca - Soc. Industria chimica, elettrochimica e mineraria.	Torino	80
Schiapparelli - Stabilimenti Chimici Farmaceutici.	Torino	82
IX. — COMMERCIALI		
Silos Genova - Soc. An. Silos di Genova	Genova	238
Silos Napoletani - Soc. An. Silos Napoletani	Napoli	227
X. — COMUNICAZIONI ELETTRICHE		
Italcable - Compagnia It. dei Cavi telegrafici sottomarini.	Roma	175
Teti - Soc. Telefonica Tirrena	Firenze	A 736 B 740
XI. — CONCIA		
Cir - Concerie Italiane Riunite	Torino	242
Gilardini - Gilardini Giovanni	Torino	128
XII. — ELETTRICHE		
Bresciana - Società Elettrica Bresciana	Milano	396
Calabrie - Società Elettrica delle Calabrie	Napoli	102
Campania - Società Elettrica della Campania	Napoli	287
Cieli - Compagnia Imprese Elettriche Liguri	Genova	387
Cisalpina - Società Generale Elettrica Cisalpina.	Milano	ord. 220 post. 220
Comacina - Società Idroelettrica Comacina	Como	890
Derpo - Distribuzione Elettriche Riviere Ponente.	Savona	310
Dinamo - Soc. It. per Imprese Elettriche	Varzo (Novara)	448
Edison - Società Edison	Milano	ord. 375 post. 248
Emiliana - Società Emiliana di esercizio elettrici.	Parma	734
Esticino - Società Esticino	Milano	300
Lombarda - Società Lombarda distribuzione energia elettrica.	Milano	600
Lucana - Società Lucana Imprese Idroelettriche.	Napoli	92
Merideleltrica - Società Meridionale di Elettricità.	Napoli	365
O.E.G. - Officine Elettriche Genovesi	Genova	150
Orobia - Società An. Orobia	Lecco	184
Ovesticino - Soc. An. per distribuzione energia elettrica.	Milano	224
Piacentina - Società Elettrica Piacentina	Milano	372
P.C.E. - Piemonte Centrale di Elettricità	Torino	92
Pugliese - Società Pugliese di elettricità	Napoli	128
Romana - Società Romana di Elettricità	Roma	625
S.A.D.E. - Società Adriatica di Elettricità	Venezia	204
Sarda - Società Elettrica Sarda	Roma	86
Selt-Valdarno - Società Elettrica Selt-Valdarno	Firenze	254

SPECIE E DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ	SEDE	Media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940-XVIII (Lire)
Seso - Società Generale Elettrica della Sicilia .	Palermo	101
Sfil - Società Forze Idrauliche della Liguria .	Genova	194
Sila - Società per le Forze idrauliche della Sila.	Napoli	282
S.I.P. - Società Idroelettrica Piemonte	Torino	70
Tirso - Imprese Idrauliche Elettriche del Tirso.	Roma	170
Unes - Unione Esercizi Elettrici	Roma	13
Venezia Giulia - Società Elettrica della Venezia Giulia.	Trieste	700
Volta - Società per imprese elettriche . . .	Milano	190
XIII. — FINANZIARIA		
Bastogi - Soc. It. per le Strade Ferrate Meridionali.	Firenze	1080
Centrale - La Centrale Soc. per il Finanz. imprese El. e Tel.	Milano	1177
Credito Edilizio - Istituto Nazionale di Credito Edilizio.	Roma	90
Credito Fondiario - Istituto Italiano di Credito Fondiario.	Roma	472
G.I.M. - Società Generale Industrie Metallurgiche.	Milano	378
Industrie Agricole - Società Anonima Industrie Agricole.	Genova	488
Pirelli e C. - Società in accomandita per azioni Pirelli e C.	Milano	700
Raffinati - Società Ligure Lombarda per la Raff. degli zuccheri.	Genova	ord. 918 post. 874
Saturnia - Compagnia Generale Finanziaria e Immobiliare.	Milano	98
S.T.E.T. - Società Torinese Esercizi Telefonici	Torino	734
Strade Ferrate Sardegna - Soc. It. Strade Sec. della Sardegna.	Torino	240
XIV. — IDROTERMALI		
Acqui - Società Anonima Regie Terme di Acqui.	Roma	96
Chianciano - Terme di Chianciano	Roma	99
XV. — IMMOBILIARI		
Fondi Rustici - Società Agricola Ind. Italiana .	Roma	130
Aedes - Soc. An. Ligure Imprese e Costruzioni .	Genova	108
Beni Stabili - Istituto di Beni Stabili	Roma	239
Generale Immobiliare - Soc. Gen. Immob. di Lav. di Uff. Pubbl. e Agr.	Roma	666
Imprese Fondiarie - Soc. It. per imprese fondiarie.	Roma	62
Iniziativa Edilizia - Iniziativa Edilizia	Milano	36
Milano Centrale - La Milano Centrale	Milano	74
Rendite fondiarie - Rendite fondiarie	Roma	102
Risanamento Napoli - Società per il Risanamento di Napoli.	Napoli	866
Tolentino - Società San Nicola da Tolentino .	Roma	100
Unione Industriale - Società Anonima Unione Industriale.	Roma	250
XVI. — INDUSTRIE EDILIZIE		
Autostrade Meridionali	Napoli	250
Vianini - Soc. An. G. Vianini e C.	Roma	106
XVII. — INDUSTRIE VARIE		
Cavi Elettrici - Industria Naz. Cavi Elettrici . .	Torino	120
Forni Elettrici - Soc. It. dei Forni elettrici e dell'elettrocarbonium.	Milano	315
Industria Gomma - Fabbriche Riunite Industria Gomma.	Torino	178
Lavanderia Triestina - Lavanderia a vapore triestina.	Trieste	167
Linoleum - Società del Linoleum	Milano	94
Pacchetti - Manifattura Italiana Carlo Pacchetti.	Milano	240
Pirelli - Società Italiana Pirelli	Milano	1770
XVIII. — MATERIALI DI COSTRUZIONE		
Eternit - Eternit Pietra Artificiale	Genova	236
Fornaci Riunite	Torino	118

SPECIE E DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ	SEDE	Media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940-XVIII (Lire)
Isonzo - S. A. Cementi Isonzo	Trieste	120
Istriana Cementi - Istriana dei Cementi	Trieste	135
Italcementi - Italcementi Fabbriche Riunite Cementi Bergamo.	Bergamo	362
Sieci - Fornaci alle Sieci	Firenze	100
XIX. — MECCANICHE		
Accumulatori - Soc. Gen. It. Accumulatori Elettrici.	Melzo	1400
Ansaldo - Ansaldo Soc. An.	Genova	62
Bianchi - Fabbrica Automobili e Velocipedi Edoardo Bianchi.	Milano	117
Breda - Soc. It. Ernesto Breda per costruzioni meccaniche.	Milano	474
Cantieri Riuniti - Cantieri Riuniti dell'Adriatico.	Trieste	136
Costruzioni Ferroviarie - Costruzioni Ferroviarie e Meccaniche.	Firenze	50
Fiat - Fabbrica Italiana Automobili Torino	Torino	603
Franco Tosi - Soc. An. Franco Tosi	Milano	418
Isotta - Fabbrica Automobili Isotta Fraschini	Milano	131
Marelli - Ercole Marelli e C.	Milano	119
Moncenisio - Officina Moncenisio già Bauchiero	Torino	256
Nebiolo - Società Nebiolo	Torino	288
Pignone - Società An. Pignone Officine Meccaniche e Fonderia.	Firenze	ord. 222 priv. 228
Reggiane - Officine Meccaniche e Fonderia	Milano	121
Sangiorgio - Società Anonima Industriale	Genova	400
Savigliano - Società Nazionale Officine di Savigliano.	Savigliano	916
Siam - Società Arredamenti Metallici	Torino	140
Silurificio - Silurificio Whitehead di Fiume	Fiume	318
Tecnomasio - Tecnomasio Italiano Brown Boveri.	Milano	128
Veraci - Società Veraci	Firenze	494
Westinghouse - Compagnia Italiana Westinghouse Freni e Segnali.	Torino	393

SPECIE E DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ	SEDE	Media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940-XVIII (Lire)
XX. — METALLURGICHE		
Dalmine - Dalmine S. A.	Milano	190
Finsider - Società Finanziaria Siderurgica	Roma	A 514 B 515
Fornara - Stabilimento G. Fornara e C.	Torino	122
Ilva - Alti Forni e Acciaierie d'Italia	Genova	228
Magona - La Magona d'Italia	Firenze	1920
Metalli - Società Metallurgica Italiana	Roma	414
Terni - Società per l'Industria e l'Elettricità	Roma	248
XXI. — MINERARIE		
Amiata - Monte Amiata S. A. Mineraria	Roma	610
Monteponi - Società di Monteponi	Torino	346
Petroli - Petroli d'Italia	Milano	17
Siele - Stabilimento Minerario del Siele	Livorno	588
Val Chisone - Talco e grafite Val Chisone	Pinerolo	410
XXII. — TESSILI		
Cantoni - Cotonificio Cantoni	Milano	4280
Cotoniere Meridionali - Manifatture Cotoniere Meridionali.	Napoli	357
Cucirini - Cucirini Cantoni Coats	Milano	586
De Angeli Frua - Società per l'Industria Tessili e Stampati.	Milano	1230
Dell'Acqua - Cotonificio Fratelli Dell'Acqua	Milano	236
Furter - Cotonificio Furter	Milano	360
Ligure - Cotonificio Ligure	Milano	300
Olcese - Cotonificio Vittorio Olcese	Milano	1010
Rossari e Varzi - Manifattura Rossari e Varzi	Galliate (Novara)	1100
Rotondi - Manifattura Rotondi	Milano	680
Tosi - Manifattura Tosi	Milano	94
Unione Manifatture - S. A. Unione Manifatture	Parabiago	428
Valle Ticino - Cotonificio Valle Ticino	Milano	228

SPECIE E DENOMINAZIONE DELLA SOCIETÀ	SEDE	Media dei prezzi di compenso di fine settembre 1940-XVIII (Lire)
Valli di Lanzo - Cotonificio Valli di Lanzo	Torino	78
Châtillon - Soc. An. It. per le fibre tessili artificiali.	Milano	104
Borgosesia - Manifattura di lane Borgosesia	Torino	1570
Gavardo - Lanificio di Gavardo	Milano	662
Rossi - Lanificio Rossi	Milano	3300
Snia Viscosa	Milano	530
Scotti - Soc. An. Lanificio e Feltrificio Scotti e C.	Monza	34
Targetti - Lanificio Targetti	Milano	116
Bernasconi - Tessiture Bernasconi	Cernobio	100
Fisac - Soc. An. Fabbriche Italiane Seterie e Affini.	Milano	103
XXIII. — TRASPORTI		
Biella - Strada ferrata di Biella	Torino	390
Elettro-Ferroviaria - Società Elettroferroviaria Italiana.	Roma	270
Mantova-Modena - Società della Ferrovia Mantova-Modena.	Torino	380
Mittel - Società Italiana per le Strade Ferrate del Mediterraneo.	Milano	546
Nord-Milano - Società Anonima delle Ferrovie Nord-Milano.	Milano	ord. 494 priv. 420
Secondarie Meridionali - Società Anonima Strade Ferrate Secondarie Meridionali.	Napoli	222
Torino Nord - Ferrovie Torino Nord	Torino	135
Veneta - Società Veneta per costruzione esercizio Ferrovie italiane secondarie.	Padova	466
XXIV. — MARITTIMI		
Alta Italia - Navigazione Alta Italia	Genova	546
Gerolimich - Navigazione Generale Gerolimich e C.	Trieste	247
Istria-Trieste - Società Anonima di Navigazione.	Trieste	249
Lussino - Società Anonima di Navigazione	Lussinpiccolo	340
Martinolich - Società Anonima di Navigazione Marco Martinolich.	Lussinpiccolo	103
N.G.I. - Navigazione Generale Italiana	Genova	30
Premuda - Società Anonima di Navigazione	Trieste	975
Tripcovich - Società di Navigazione rimorchi e salvataggi.	Trieste	476
XXV. — TRAMVIARI		
Piccole Ferrovie Trieste - Società Anonima delle Piccole Ferrovie Trieste.	Trieste	70
Triestina Tramways - Società Anonima Triestina Tramways.	Trieste	167
U.I.T.E. - Unione Italiana Tranvie Elettriche	Genova	458
XXVI. — VARIE		
Cascami - Società Anonima per la filatura dei cascami.	Milano	476
Jutificio - Jutificio Napolitano	Napoli	290
Lanificio - Lanificio e Canapificio Nazionale	Milano	772

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(2882)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1941-XIX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge con modificazioni il R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 72 dell'8 marzo 1939-XVII della provincia di Reggio Calabria, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria;

Visto il decreto Ministeriale 27 maggio 1941-XIX, col quale sono stati conferiti i poteri dell'assemblea generale dei partecipanti al vice commissario del Consorzio, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1940 e di quant'altro è di competenza dell'assemblea, relativamente a detto esercizio;

Vista la delibera del vice commissario, in data 20 giugno c. a., con la quale è stata apportata la modifica all'art. 4 dello statuto;

Decreta:

E' approvata la modifica all'art. 4 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Reggio Calabria è fissata in lire 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(2838)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Abolizione della misura inglese nel commercio delle pelli

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 87 del 7 luglio corr., ha disposto che tutti i prezzi già fissati o che successivamente saranno stabiliti per la vendita delle pelli conciate, vengano riferiti alle misurazioni in decimetri quadrati anzichè a quella in piedi quadrati.

Pertanto, i prezzi del conciato stabiliti con circolare P. 698 del 18 marzo 1940-XVIII, in base al vecchio sistema di misurazione delle pelli a piede quadrato e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 1940-XVIII, vengono come appresso ragguagliati alla misura del sistema metrico decimale e devono essere considerati quali prezzi ufficiali delle pelli conciate.

I. — *Suola macello*:

a) Concia corrispondente ai requisiti stabiliti dal capitolato militare per tutti gli spessori:
prima scelta, prezzo per kg. L. 23;
seconda scelta, prezzo per kg. L. 22,55.

b) Concia corrente per tutti gli spessori:
prima scelta, prezzo per kg. L. 21,50;
seconda scelta, prezzo per kg. L. 20,95.

N.B. — Per le scelte inferiori saranno praticate le riduzioni d'uso.

c) Concia alla corteccia, di qualsiasi spessore: maggiorazione d'uso.

II. — *Vitelli di macello nazionale al cromo fine e corrente concia tipo nazionale* (da vitelli 3/6 kg. Piemonte):

a) Neri, di decimetri quadrati:
da 56 a 84 per pelle, prezzo per dmq.: prima scelta L. 1,25; seconda scelta L. 1,22; terza scelta L. 1,19; quarta scelta L. 1,17;
oltre 84 fino a 121 per pelle, prezzo per dmq.: prima scelta L. 1,26; seconda scelta L. 1,23; terza scelta L. 1,20; quarta scelta L. 1,18;
oltre 121 fino a 149 per pelle, prezzo per dmq.: prima scelta L. 1,25; seconda scelta L. 1,22; terza scelta L. 1,19; quarta scelta L. 1,17.

b) Colorati, prezzo L. 0,043 al decimetro quadrato in più rispetto ai vitelli neri.

c) Per provenienze da altre regioni o per le concie di minor pregio si applicheranno le riduzioni d'uso.

d) Per i vitelli di macello extra, concia tipo importazione: prezzo L. 0,054 al decimetro quadrato in più.

III. — *Vitelli di macello nazionale al cromo fine e corrente concia tipo nazionale* (da vitelli 6/8 kg. Piemonte):

a) Neri, di decimetri quadrati:
da 56 a 84 per pelle, prezzo per dmq.: prima scelta L. 1,22;
oltre 84 fino a 121 per pelle, prezzo per dmq.: prima scelta L. 1,23;
oltre 121 fino a 149 per pelle, prezzo per dmq.: prima scelta L. 1,22.

b) Per le scelte inferiori, riduzioni d'uso.

c) Per i colorati, L. 0.043 in più al decimetro quadrato.

d) Per provenienze da altre regioni o per le concie di minor pregio, riduzioni d'uso.

e) Per le concie tipo importazione, L. 0,054 in più al decimetro quadrato.

IV. — *Vitelli di macello nazionale al cromo fine e corrente concia tipo nazionale* (da vitelli 8/12 kg.):

a) Neri:
prima scelta, prezzo per dmq. L. 1,14;
seconda scelta, prezzo per dmq. L. 1,10;
terza scelta, prezzo per dmq. L. 1,05;
quarta scelta, prezzo per dmq. L. 1,01.

b) Colorati: L. 0,043 in più per decimetro quadrato.

V. — *Mezzi vitelloni di macello nazionale al cromo*:

a) Neri: fino a 186 decimetri quadrati per mezza pelle:
prima scelta, prezzo per dmq. L. 0,99;
seconda scelta, prezzo per dmq. L. 0,96;
terza scelta, prezzo per dmq. L. 0,93.

b) Colorati: L. 0,043 in più al decimetro quadrato.

c) I prezzi suddetti si riferiscono al conciato proveniente dal vitellone Piemonte senza testa e zampe.

Per provenienze da altre regioni o per grandezze superiori ai 186 decimetri quadrati per mezza pelle, si applicheranno le riduzioni d'uso.

VI. — *Vitelloni di macello nazionale a tomaia bianca ingrassata* (al vegetale per stivaletti a capitolato militare):

a) Prima scelta, prezzo per dmq. L. 1,12.

b) Seconda scelta, prezzo per dmq. L. 1,10.

c) Terza scelta, prezzo per dmq. L. 1,08.

Detti prezzi si riferiscono al conciato proveniente dal vitellone Piemonte senza testa e senza zampe. Per provenienze da altre regioni o per grandezze superiori ai 186 decimetri quadrati per mezza pelle, si applicheranno le riduzioni d'uso.

N.B. — La tomaia al vegetale per scarponi da montagna, secondo capitolato: L. 0,054 in più al decimetro quadrato.

VII. — *Vacche a tannino per tomaia*:

Vacche Lombardia da kg. 20/30, decimetro quadrato, L. 0,98.

VIII. — *Scottoname con testa al cromo* (base scottoni e bovetti Lombardia fino a 30 kg.):

a) Neri:
prima scelta, prezzo per dmq. L. 0,91;
seconda scelta, prezzo per dmq. L. 0,88;
terza scelta, prezzo per dmq. L. 0,85;
quarta scelta, prezzo per dmq. L. 0,82;

b) Colorati: L. 0,043 in più al decimetro quadrato.

IX. — *Fianchi macello ingrassati per soffietti secondo il capitolato*: Prezzo per dmq. L. 0,72.

X. — *Guardolo*, 15-3 1/2, prezzo al metro L. 2.

XI. — *Cuoio naturale in schiappe per sellerie e buffetterie* (di vitellone tipo Piemonte ugualizzato in tutti gli spessori):

Prima scelta, prezzo per dmq. L. 1,12, con riduzioni di centesimi 0.0215 al decimetro quadrato per la seconda scelta e di centesimi 0.043 al decimetro quadrato per le scelte inferiori.

XII. — *Cuoio grigio verde di vitellame e scottoname in schiappe ugualizzato in tutti gli spessori*:

Prima scelta, prezzo per dmq. L. 1,01, con riduzioni di centesimi 0.0215 al decimetro quadrato per la seconda scelta e di centesimi 0.043 al decimetro quadrato per le scelte inferiori.

Il suddetto ragguaglio dei prezzi è stato eseguito dividendo per 9,29 il numero che indica il prezzo a piede quadrato, essendo il piede quadrato 9,29 volte maggiore del decimetro quadrato.

Il ragguaglio stesso dovrà inoltre essere effettuato anche nei riguardi di tutti gli altri prezzi delle pelli conciate che risultino espressi in piedi quadrati nelle circolari e disposizioni ministeriali diramate successivamente alla circolare P. 698 in data 18 marzo 1940-XVIII qui presa in esame.

In relazione a quanto sopra, si rende necessario che le concerie provvedano a stampigliare, sul rovescio delle pelli, le misure relative alla superficie delle pelli stesse, espresse in decimetri quadrati.

Dette indicazioni possono anche non essere precedute dalla abbreviazione « dmq. », ritenendosi sufficiente la sola stampigliatura del numero ad indicare la superficie della pelle cui detto numero si riferisce.

Ad esempio, i numeri 4, 12, 24 apposti su tre distinte pelli, staranno ad indicare che ciascuna pelle ha la superficie rispettivamente di 4, 12, 24 decimetri quadrati.

Ad evitare, inoltre eventuali possibili contestazioni sui prezzi di vendita, si fa presente l'opportunità di non riferire la misurazione delle pelli ai multipli e sottomultipli del decimetro quadrato.

(2850)

Prezzi delle pelli derivanti dagli ovini « Caracul »

Il Ministero delle corporazioni, a seguito delle disposizioni impartite con circolare P. 61 del 15 maggio c. a. circa la disciplina dei prezzi massimi di vendita delle pelli crude ovine e caprine, riportati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 23 maggio 1941, con provvedimento P. 93 del 12 luglio c. a., ha reso noto che le pelli dagli agnelli « Caracul » (persiani) puri e meticci, non rientrano nella predetta disciplina.

(2851)

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI BOLOGNA

Variazioni all'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n.* 276 *del* 28 *novembre* 1939, *e successive alle variazioni pubblicate nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 80 *del* 4 *aprile* 1940, *n.* 158 *dell'8 luglio* 1940, *n.* 238 *del* 10 *ottobre* 1940, *n.* 12 *del* 16 *gennaio* 1941, *e n.* 86 *del* 10 *aprile* 1941.

1. *Accomandita G. Foà e C.* — Iscritta al n. 51299 del registro ditte. — Accomandita fra Foà Gino fu Giuseppe e Casteldini Carlo fu Gaetano. Sede: Bologna, via Galliera n. 60. Attività: commercio ingrosso tessuti. Personale impiegato: n. 1. In data 3 maggio 1941 è receduto il socio Castaldini Carlo, sostituito da Gradara Bianca di Ignazio.

2. *Commissionaria Industriale Tessile.* - Iscritta al n. 42746 del registro ditte. — Individuale di Piazza Marcello fu Edoardo. Sede: Milano, via Sforza n. 43, filiale a Bologna, via Castiglione n. 43. Attività: commissioni in tessuti vari.

3. *Landsberg dott. Alfredo.* - Iscritta al n. 61744 del registro ditte. — Individuale di Landsberg dott. Alfredo di Augusto. Sede: Bologna, via Paolo Costa n. 28 (trasferita da Milano). Attività: officina meccanica, fabbricazione macchine avvolgitrici, dinamo e generatori elettrici. Personale impiegato n. 39.

(2841)

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 19182 del 10 dicembre 1940-XIX, il minore De Benedetti Tullio di Guido e di Fascio Michelina, nato a Torino il 18 settembre 1929, residente a Torino, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « De Benedetti » con quello « Fascio », ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2853)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18907 del 20 febbraio 1941-XIX, il sig. Formiggini Franco di Benedetto e fu Pasotelli Luigia, nato a Bozzolo (Mantova) il 20 agosto 1911, residente a Milano, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome « Formiggini » con quello « Pasotelli » ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2854)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per esami a 44 posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine dei Regi provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi provveditorati agli studi, approvato con R. decreto 15 dicembre 1932-XI, n. 1821;

Veduto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;

Veduta la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 77;

Veduto il R. decreto 29 giugno 1939-XVII, n. 898;

Veduto il decreto interministeriale 28 luglio 1939-XVII;

Veduta la legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 900;

Veduta la lettera n. 1506-1175-2-9/1.3.1. in data 14 marzo 1941-XIX della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a 44 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dei Regi provveditorati agli studi. Non oltre dieci dei suddetti posti potranno essere conferiti alle donne.

Dal concorso sono esclusi gli appartenenti alla razza ebraica.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti di diploma di ammissione ai corsi superiori dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale, al liceo scientifico o al ginnasio superiore, oppure del diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale, o del diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio, conseguiti presso istituti o scuole Regie o pareggiate. Sono altresì validi i diplomi di licenza tecnica o complementare, o di licenza di scuola professionale di secondo grado, nonchè la licenza dell'8a classe del corso integrativo, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici in una scuola Regia o pareggiata.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 35 per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o in qualità di legionari fiumani, o che siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, oppure abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure abbiano, in servizio militare non isolato all'estero, partecipato a relative operazioni militari.

Per gli invalidi di guerra, o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi in servizio non isolato all'estero, per i decorati al valor militare o per coloro che abbiano avuto promozioni per merito di guerra, nonchè per i soci di diritto dell'Unione fascista tra le famiglie numerose, il suddetto limite massimo di età è elevato ad anni 39.

Inoltre, per coloro che risultino regolarmente inscritti al P.N.F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni.

Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che, alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, risultino coniugati; è elevato di un anno per ogni figlio vivente alla data suddetta. A tali effetti la prole naturale, dal giorno del legale riconoscimento, è equiparata a quella legittima.

Gli aumenti del limite massimo di età di cui al comma precedente si cumulano fra di loro e con tutti gli altri previsti nel presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limite di età gli impiegati, od insegnanti, civili di ruolo delle Amministrazioni statali.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 6, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale delle accademie, biblioteche e degli affari generali, Divisione II) entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Salvo il disposto del penultimo e dell'ultimo comma del presente articolo, nessun documento dovrà essere trasmesso separatamente dalla domanda di ammissione.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare se abbia preso parte ad altri concorsi per posti di alunno d'ordine nei Regi provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che risiedono nell'Africa italiana, o nei Possedimenti italiani, o all'estero, ovvero dimostrino di essere chiamati in servizio militare, avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

E' fatta salva ai concorrenti ammessi alla prova orale la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che attestino nei loro confronti il possesso di titoli preferenziali previsti agli effetti della nomina dalle vigenti disposizioni di legge ed acquisiti rispettivamente dopo la scadenza dei termini di cui ai commi primo e penultimo del presente articolo.

Art. 4.

A corredo delle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato o vistato dal competente segretario o vice segretario federale comprovante l'appartenenza del candidato al P.N.F., o alla G.I.L., o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci femminili.

Da tale certificato deve risultare l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

I concorrenti ex combattenti, non iscritti al P.N.F., possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di aver presentato domanda di iscrizione al P.N.F. Detti concorrenti potranno conseguire l'eventuale nomina sempre quando dimostrino, nel termine che verrà assegnato dall'Amministrazione, di aver ottenuto l'iscrizione al Partito stesso.

Per gli italiani non regnicoli e per i cittadini italiani residenti all'estero è richiesta l'iscrizione ai Fasci all'estero, che dovrà essere comprovata mediante certificato firmato personalmente dal Segretario del Fascio all'estero, in cui è iscritto il concorrente, e vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci degli italiani all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei Vice segretari del P.N.F., solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre per quelli residenti nel Regno sarà firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza.

Qualora il concorrente appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne la dimostrazione con certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario federale. Detto certificato dovrà contenere, oltre l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa non è stata mai interrotta e che tuttora perdura; il certificato dovrà inoltre essere vistato dal Segretario o da uno dei Vice segretari del Partito Nazionale Fascista;

b) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII;

c) diploma originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 8 di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

d) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di decreto Reale;

e) certificato medico, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni, o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I concorrenti invalidi di guerra, o per la causa fascista, o per la difesa delle Colonie dell'A. O., o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del Regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i concorrenti alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale, su carta da bollo da L. 12, rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4, dal podestà del Comune ove il concorrente risiede almeno da un anno, e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare nei reparti mobilitati durante la guerra 1915-18, o come legionari fiumani, coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari, sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti combattenti e le eventuali benemerenze di guerra.

Coloro che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante apposito certificato da rilasciarsi dalla autorità marittima competente;

i) fotografia recente del concorrente, apposta su carta da bollo da L. 4, con la firma autenticata dal podestà o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità, con fotografia e firma autentica, rilasciato da una Amministrazione statale, nel quale caso dovrà farsene dichiarazione nella domanda;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi, con prole;

m) certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, da prodursi soltanto dai concorrenti coniugati, da cui risulti se essi abbiano, o meno, contratto matrimonio con persona straniera, e nell'affermativa, se abbiano ottenuta l'autorizzazione ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ovvero se il matrimonio sia stato celebrato in difformità agli articoli 2 e 3 del Regio decreto stesso;

n) dichiarazione rilasciata dall'Unione fascista tra le famiglie numerose, da presentarsi, in aggiunta allo stato di famiglia, dai

concorrenti che siano soci di diritto dell'Unione stessa, per comprovare tale loro qualità;

o) brevetto di ferito per la causa fascista o brevetto della Marcia su Roma da presentarsi dai concorrenti feriti per la causa fascista e da quelli che parteciparono alla Marcia su Roma purchè iscritti senza interruzione ai Fasci di combattimento, rispettivamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita o da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Gli invalidi di guerra, o per la causa fascista, o per la difesa delle Colonie dell' A. O., o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero, gli orfani e congiunti di caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'A. O., o per operazioni militari in servizio non isolato all'estero dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato da rilasciarsi dalle autorità competenti;

p) dichiarazione nella quale il concorrente, sotto la propria personale responsabilità, affermi di non appartenere alla razza ebraica.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo. La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore; quella del podestà dal prefetto; quella del segretario della Regia procura, dal procuratore del Re Imperatore; quella del medico provinciale, dal prefetto; quella del medico militare, dalla superiore autorità militare; quella degli altri sanitari, dal podestà, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto; quella del notaio, dal presidente del Tribunale o dal pretore.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale e del prefetto non occorre per i documenti rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti di condizione povera potranno presentare in carta semplice i documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*) ed *m*) sempre che da ciascuno di tali documenti risulti la loro indigenza, attestata dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *a*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *a*) gli invalidi di guerra o per la causa fascista, nonchè gli invalidi per la difesa delle Colonie dell'A. O. o in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero; dalla presentazione del documento indicato alla lettera *d*) gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*), *m*) e *p*) coloro che dichiarino espressamente nella domanda di appartenere ai ruoli dei Regi provveditorati agli studi, nonchè coloro che appartengano ad altri ruoli statali come impiegati, od insegnanti civili di ruolo, e producano copia dello stato di servizio civile, rilasciata, su carta da bollo da L. 8, in data non anteriore a quella del presente decreto dall'Amministrazione dalla quale dipendono; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) i concorrenti che siano ufficiali o sottufficiali delle Forze armate e che comprovino di essere in attività di servizio mediante attestazione dell'autorità militare da cui dipendono, da presentarsi in aggiunta al documento di cui alla lettera *h*).

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero dell'educazione nazionale, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Regi provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per l'educazione nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di alunno d'ordine nei Regi provveditorati agli studi.

Art. 7.

L'esame di concorso consisterà in tre prove scritte e in una orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale (parte II) del Ministero dell'educazione nazionale.

Le tre prove scritte saranno le seguenti:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per ciascuna delle due prime prove scritte.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni della storia d'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato e nozioni elementari di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista, agli ex combattenti e ai legionari fiumani, agli iscritti al P.N.F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, ai feriti per la causa fascista, agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista, agli invalidi ed agli orfani dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, a coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano preso parte a relative operazioni militari, agli invalidi e agli orfani dei caduti in dipendenza di operazioni militari in servizio non isolato all'estero e a coloro che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48, nell'art. 16 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924-III, n. 1842, negli articoli 8 e 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nelle leggi 26 luglio 1929-VII, n. 1397, e 12 giugno 1931-IX, n. 777, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, nel R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, nel R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, e nel R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542.

Art. 9.

A favore dei richiamati alle armi si riservano 44 posti, pari alla metà di quelli attualmente disponibili, della stessa qualifica, ruolo e gruppo, da conferire con concorsi da bandire con le modalità che saranno a suo tempo stabilite.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 maggio 1941-XIX

Il Ministro: BOTTAI

(2830)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.